



Linee guida per la connessione di impianti a biometano per l'immissione diretta nelle reti di distribuzione

Sommario

Premessa	3
Definizioni	3
A. Criteri di valutazione di ammissibilità di una richiesta di connessione	4
B. Specifiche di qualità per il biometano da immettere in rete	7
C. Criteri per la localizzazione del punto di immissione	8
D. Procedura per l'esame della richiesta di connessione	10
E. Criteri per lo svolgimento di lavori da parte del Richiedente la connessione	15
F. Standard tecnici relativi alla realizzazione dell'impianto di connessione	15

Premessa

Edma Reti Gas s.r.l. di seguito “EDMA” o il “Distributore”) rende disponibile, attraverso il proprio sito internet, le Linee Guida per la connessione di impianti di produzione di biometano alla propria rete di distribuzione, in accordo con quanto previsto dalla normativa vigente, con particolare riferimento alla Delibera 27/2019/R/gas emanata il 29 Gennaio 2019 dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito “ARERA” o Autorità).

Si specifica che la Delibera 27/2019/R/gas aggiorna le direttive per le connessioni degli impianti di biometano alle reti del gas naturale di cui alla deliberazione 46/2015/R/gas e attua le disposizioni del decreto 2 Marzo 2018 in materia di incentivi alla produzione di biometano.

Le Linee Guida sono così articolate:

- A. I criteri per la valutazione di ammissibilità di una richiesta di connessione.
- B. Specifiche di qualità per il biometano da immettere in rete.
- C. I criteri per la localizzazione del punto di immissione.
- D. La procedura per l’esame della richiesta di connessione.
- E. I criteri per lo svolgimento di lavori da parte del Richiedente la connessione.
- F. Gli standard tecnici relativi alla realizzazione dell’impianto di connessione alla rete.

Definizioni

Ai fini delle presenti Linee Guida si considera:

Distributore: soggetto che gestisce il servizio di distribuzione del gas naturale.

Impianto di connessione alla rete: ai fini delle presenti Linee Guide, è il complesso di tubazioni con dispositivi ed elementi accessori che costituiscono le installazioni necessarie esclusivamente ad immettere il biometano prodotto nella rete di distribuzione del gas naturale; l’impianto di connessione alla rete ha inizio dall’organo di presa (compreso) e si estende fino all’organo di intercettazione (compreso) del punto di immissione in rete del biometano e può comprendere, a seconda dei casi, il gruppo di riduzione, l’impianto di odorizzazione.

Impianto di distribuzione, ai sensi del RQDG, (Allegato A Del. 574/13): rete di gasdotti locali, integrati funzionalmente, per mezzo dei quali è esercitata l'attività di distribuzione; l’impianto di distribuzione è costituito dall’insieme dei punti di consegna e/o dei punti di interconnessione, dalla stessa rete, dai gruppi di riduzione e/o dai gruppi di riduzione finale, dagli impianti di derivazione di utenza fino ai punti di riconsegna e dai gruppi di misura; l’impianto di distribuzione è gestito da un’unica impresa distributrice.

Linea diretta, ai sensi del DM 16 aprile 2008: gasdotto che rifornisce un centro di consumo in modo complementare alla rete di distribuzione.

Produttore di biometano o produttore: persona fisica o giuridica che ha la disponibilità di un impianto di produzione di biometano.

Punto di immissione: è il punto fisico della rete in cui l'operatore di rete (Distributore) prende in consegna il biometano.

Regolamento di Connessione ed Esercizio: documento parte integrante del contratto che stabilisce gli obblighi tra il Distributore e il Richiedente nella realizzazione dell'impianto di connessione e nell'esercizio dell'immissione di biometano nei punti di immissione.

Rete di distribuzione: rete facente parte dell'impianto di distribuzione utilizzata per l'alimentazione delle utenze diffuse che assieme alle linee dirette costituisce un sistema di distribuzione ai sensi del DM 16 aprile 2008.

Richiedente: persona fisica o giuridica che presenta la richiesta di connessione e può realizzare la connessione all'impianto di distribuzione.

Ulteriore Richiedente: persona fisica o giuridica che presenta la richiesta di connessione sullo stesso tratto di rete in cui è già pervenuta al Distributore un'altra richiesta di connessione da altro Richiedente.

A. Criteri di valutazione di ammissibilità di una richiesta di connessione

Art. 1

Il Richiedente dovrà inviare la richiesta di connessione alla rete di Distribuzione completa di quanto richiesto all'art. 8 dell'All. A della Del. 27/2019 ed integrata con quanto richiesto nel seguito.

Art. 2

La richiesta di connessione deve essere presentata dal produttore di biometano, direttamente ovvero mediante il futuro utente della rete, per singolo impianto di produzione di biometano e dovrà contenere almeno gli elementi necessari per l'identificazione:

1) del Richiedente (ragione sociale, indirizzo, recapiti, etc.) e del produttore se diverso dal Richiedente.

2) delle caratteristiche dell'impianto di produzione di biometano:

- i. ubicazione, con connessa documentazione cartografica idonea a evidenziare le proprietà dei terreni sui quali l'impianto di produzione è destinato a insistere.
- ii. visura catastale aggiornata delle particelle dei terreni sui quali l'impianto di produzione è destinato a insistere nonché estratto dei documenti di pianificazione urbanistica (PTCP, PSC, POC, etc.) atta ad evidenziare la compatibilità della destinazione d'uso del terreno con la costruzione ed esercizio dell'impianto.
- iii. documentazione attestante la disponibilità del sito oggetto dell'installazione degli impianti per la produzione di biometano. Nel caso in cui il Richiedente sia il proprietario del terreno, deve allegare alla richiesta copia dell'atto notarile con il quale è stato acquisito il titolo. Qualora il produttore dovesse essere persona diversa dal proprietario del terreno, autocertificazione attestante il titolo d'uso del terreno idoneo alla costruzione dell'impianto.
- iv. autocertificazione con dichiarazione di impegno ad ottenere e fornire copia al Distributore di tutte le autorizzazioni necessarie per la realizzazione dell'impianto entro la data prevista per l'avvio lavori di cui all'art. 8.1.b punto 2) dell'All. A della Del. 27/2019/R/gas e tutte le autorizzazioni necessarie per l'esercizio dell'impianto entro la data prevista per l'entrata in esercizio dell'impianto di cui al punto 8.1. b punto 3).
- v. date previste per l'avvio e la conclusione dei lavori di realizzazione.
- vi. data prevista per l'entrata in esercizio dell'impianto di produzione di biometano.
- vii. schema impiantistico, firmato da un tecnico abilitato, recante tutti i dispositivi rilevanti ai fini della connessione, del sistema di misura, del monitoraggio e della messa in sicurezza dell'impianto nel rispetto di quanto specificato dalla UNI/TS 11537:2019 e nel rispetto della legislazione vigente, ovvero, per le immissioni di biometano tramite carro bombolaio, lo schema impiantistico dell'impianto di connessione, firmato da un tecnico abilitato, recante tutti i dispositivi rilevanti ai fini della connessione e della messa in sicurezza, secondo le prescrizioni della UNI/TS 11537:2019 e nel rispetto della legislazione vigente.
- viii. per entrambe le casistiche suddette una planimetria generale dell'impianto, una corografia con ubicazione dell'impianto e una relazione tecnico-illustrativa che riporti almeno i dati seguenti:
 - o caratteristiche tecniche dell'impianto (matrici di produzione del biogas, descrizione funzionale dell'impianto, modalità di gestione, etc.).
 - o informazioni funzionali all'odorizzazione.
 - o portata oraria minima di immissione.
 - o portata oraria massima di immissione.

- volume medio di produzione annua previsto.
 - profili medi previsti di immissione:
 - profilo giornaliero delle portate medie orarie di immissione relativo alla giornata di massima produzione.
 - profilo giornaliero delle portate medie orarie di immissione relativo alla giornata di minima produzione.
 - profilo giornaliero delle portate medie orarie di immissione relativo alla giornata di produzione media.
 - profilo annuo, con valori medi giornalieri delle portate di immissione.
 - ix. ogni altra informazione ritenuta rilevante.
- 3) Oltre a quanto sopra il Richiedente, ovvero tramite quest'ultimo, il Produttore se persona diversa dal Richiedente, è tenuto a presentare contestualmente alla richiesta:
- i. impegno all'adesione da parte del Richiedente e/o del Produttore al Regolamento di Connessione e Esercizio pena la perdita del diritto di immettere biometano in rete da parte dell'impianto di produzione oggetto di richiesta di connessione.
 - ii. dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante la rispondenza del progetto dell'impianto al Decreto interministeriale 5 dicembre 2013 in relazione alle matrici utilizzate nonché al processo di produzione e trattamento adottato.
 - iii. dichiarazione con cui il Produttore si impegna a garantire la conformità del biometano prodotto alla normativa vigente in termini di qualità del gas.
 - iv. dichiarazione attestante l'assenza di condizioni di composizione tali da annullare o coprire l'effetto delle sostanze odorizzanti caratteristiche utilizzabili sulla rete di distribuzione attraverso le prove previste al punto 12 della UNI/TS 11537:2019.
 - v. dichiarazione che il Richiedente è consapevole che il Distributore potrà negare la connessione, ovvero provvedere all'istantanea interruzione dell'immissione del biometano, qualora verifici che il biometano da immettere o immesso nella rete non rispetti le specifiche di qualità, i vincoli di pressione o di capacità previsti per i punti di immissione e le altre condizioni tecniche richieste dalla normativa e dalla regolazione vigenti, nonché dalle presenti Linee Guida. Il Distributore potrà altresì negare la connessione ovvero provvederà all'intercettazione sopra descritta anche qualora, a seguito di verifiche da parte delle autorità competenti risultasse il mancato possesso del requisito di cui al precedente punto b), fatta salva ogni disposizione da parte delle medesime autorità.
 - vi. eventuale richiesta di poter gestire in proprio il procedimento autorizzativo per la realizzazione dell'impianto di connessione alla rete e/o di realizzare in proprio i medesimi impianti di connessione alla rete.

- vii. attestazione del versamento della cauzione così come descritta all'art. 14 dell'All. A della Del. 27/2019/R/gas.

Art. 4

Il Richiedente ha facoltà di indicare al Distributore le proprie esigenze temporali in merito alla disponibilità del nuovo punto di Consegna/Riconsegna. Resta inteso che per i nuovi punti di Riconsegna, l'avviamento è subordinato alle condizioni riportate nel Codice di Rete del Distributore.

Art. 5

In relazione alle dichiarazioni richieste così come sopra esplicitate, resta fermo che in tutti i casi il Distributore non risponde della veridicità delle dichiarazioni stesse, come rilasciate dal Richiedente, il quale ne assume la piena ed esclusiva responsabilità.

Art. 6

Nel caso in cui siano ritenute necessarie integrazioni documentali a quanto già presentato, il Distributore provvederà ad inviare apposita richiesta al Richiedente. In coerenza con quanto previsto all'art. 2, comma 7, L. n. 241/1990, la decorrenza del termine per la conclusione del procedimento verrà sospesa per consentire l'acquisizione di quanto necessario.

La sospensione può avvenire una sola volta e per un periodo non superiore a 30 giorni.

B. Specifiche di qualità per il biometano da immettere in rete

Art. 7

In coerenza con quanto previsto dalla delibera 27/2019/R/gas, le caratteristiche del biometano da immettere in rete dovranno essere conformi alle disposizioni vigenti di cui:

- 1) al decreto ministeriale 18 Maggio 2018 per quanto riguarda le componenti comuni al gas naturale.
- 2) alla norma UNI EN 16726, per quanto riguarda le componenti comuni al gas naturale non previste dal sopra citato decreto, ed in particolare per l'idrogeno.
- 3) alla norma UNI 16723-1 per le componenti specifiche del biometano da immettere nelle reti del gas naturale.
- 4) al Norma UNI/TS 11537:2019 per le sole componenti cloro e fluoro.

Art. 8

Ferme restando le disposizioni di cui alla Delibera 27/2019/R/gas, articolo 3, il biometano, alle condizioni di esercizio, non deve contenere tracce dei componenti di seguito elencati:

- 1) acqua ed idrocarburi in forma liquida, ivi incluso olio da compressore, in quantità tali da recare danni ai materiali utilizzati nel trasporto del gas e rendere il biometano inaccettabile per gli utilizzatori finali.
- 2) particolato solido in quantità tale da recare danni ai materiali utilizzati nel trasporto del gas e rendere il biometano inaccettabile per gli utilizzatori finali.
- 3) altri gas che potrebbero avere effetti sulla sicurezza o integrità del sistema di trasporto.

In relazione all'odorizzazione, l'immissione di biometano è consentita a condizione che lo stesso sia odorizzabile secondo la norma UNI 7133 e non presenti condizioni tali da annullare o coprire l'effetto delle sostanze odorizzanti caratteristiche.

In ogni caso, il biometano dovrà rispettare le normative vigenti, di volta in volta, al momento dell'immissione, anche nel caso in cui esse non siano espressamente citate nel presente documento.

C. Criteri per la localizzazione del punto di immissione

Art. 9

Si precisa che per **Punto di Immissione** si intende il punto fisico della rete in cui il Distributore di rete prende in consegna il biometano.

Premesso che:

- 1) ai fini del presente documento si considera ogni impianto di distribuzione privo di capacità di stoccaggio.
- 2) le reti di distribuzione sono caratterizzate da estrema variabilità di consumi dovuta a:
 - i. variazione stagionale, giornaliera e oraria dei volumi prelevati dalle utenze.
 - ii. potenziale apertura/chiusura/riapertura di utenze.
- 3) l'immissione di biometano su una rete di distribuzione può essere soggetta ad istantanea interruzione, sia da parte del produttore che da parte del Distributore della rete (art. 2.4 dell'allegato A Del. 27/2019/R/gas), causando problemi di alimentazione e/o sbalzi di pressione alle utenze, creando problemi sotto il profilo della sicurezza e della continuità di servizio.

- 4) ai fini della corretta continuità di erogazione, il Distributore definisce le modalità di immissione (pressione e portata) al fine di garantire la sicurezza e la continuità della gestione sulla base della conformazione dell'impianto e dell'ubicazione del punto di immissione.

Art. 10

Stante quanto sopra riportato, l'immissione di biometano dovrà avvenire sulla porzione di rete costituita da linee dirette ritenuta maggiormente idonea, ad insindacabile giudizio del Distributore.

Ciò premesso, per l'individuazione del punto di potenziale immissione, il Distributore valuterà i seguenti criteri:

- 1) individuazione del/degli impianto/i di distribuzione geograficamente più prossimo/i al sito di produzione.
- 2) per ognuno degli impianti di cui al punto 1), il Distributore individua il profilo annuo dei valori medi giornalieri di potenziale immissione di biometano nell'impianto di distribuzione tale da garantire la sicurezza e la continuità della gestione sulla base della conformazione dell'impianto e tenendo conto delle eventuali precedenti richieste di immissioni di biometano. Nei casi in cui il profilo di immissione di biometano comunicato dal Richiedente non sia mai superiore al profilo precedentemente definito, l'impianto di distribuzione in esame risulta compatibile con l'immissione di biometano.
- 3) per gli impianti di distribuzione che superano la verifica di compatibilità di cui ai punti precedenti, il Distributore individua le condotte potenzialmente idonee all'immissione di biometano sulla base del profilo comunicato dal Richiedente, in condizioni di sicurezza e nel rispetto delle normative tecniche in essere.
- 4) a seguito delle analisi di cui ai punti precedenti, qualora siano presenti condotte idonee a ricevere la potenziale immissione di biometano, il Distributore individua il/i punto/i ottimale/i di immissione di biometano sulle condotte, sulla base delle condizioni locali di accesso ai luoghi e delle condizioni di posa.
- 5) a seguito delle analisi di cui al punto precedente, qualora la richiesta sia giudicata ammissibile, il Distributore comunica al Richiedente l'ubicazione del/i punto/i di immissione nell'ambito dell'invio del preventivo di spesa di cui all'art. 9, punto 9.2 dell' All. A Del. 27/2019/R/gas. In caso contrario il Distributore comunica al Richiedente l'esito e la motivazione della valutazione di ammissibilità di cui all'art. 9, punto 9.1 dell'All. A della Del. 27/2019/R/gas.

D. Procedura per l'esame della richiesta di connessione

Art. 11

La procedura prevista dal Distributore per l'esame della connessione si articola nei seguenti punti:

- 1) a seguito della ricezione della richiesta di connessione di cui all'articolo l'art. 8 dell'All. A della Del. 27/2019/R/gas, contenente l'elenco di tutti i documenti indicati al *punto A "Criteri per la valutazione di ammissibilità di una richiesta di connessione"* delle presenti Linee Guida, il Distributore provvede a svolgere le attività descritte al precedente punto C per la localizzazione del punto di immissione.
- 2) identificato l'impianto di connessione come collegamento dall'organo di presa presso l'impianto di produzione e purificazione al punto di immissione in rete, il Distributore provvede ad elaborare il progetto dell'allacciamento e ad effettuare la stima sia dell'investimento necessario alla sua realizzazione nonché dei tempi necessari al suo completamento. Il progetto comprenderà gli impianti funzionali all'allacciamento in considerazione della capacità richiesta e della consistenza impiantistica della rete cui il Punto sarà allacciato. Nel caso di immissione in rete di biometano tramite carro bombolaio, il progetto prevede anche la realizzazione dell'impianto di misura. Nel progetto sono compresi gli opportuni apparati per il monitoraggio della qualità del gas e per la sua intercettazione, necessari al Distributore ai fini dell'esercizio delle proprie funzioni di verifica e controllo per la sicurezza delle reti e del servizio, quali apparecchiature per la determinazione della qualità del biometano e dispositivi automatici di intercettazione.
- 3) una volta definito l'investimento, il Distributore provvede ad effettuare l'analisi economica dello stesso, volta a quantificare il contributo a carico del soggetto Richiedente. La metodologia di calcolo del contributo è riportata all'articolo 17.1 dell'All. A della delibera 27/2019/R/gas, fermo restando che ai sensi di quanto previsto al successivo articolo 18 della Delibera il Richiedente ha la facoltà di richiedere la rateizzazione del contributo per un periodo massimo di 20 anni.

Art. 12

Entro 120 giorni dal ricevimento della richiesta di connessione, ai sensi dell'articolo 9.1.a) dell'All. A della Del. 27/2019/R/gas il Distributore provvede a comunicare al Richiedente eventuali motivi di inammissibilità della richiesta ovvero, ai sensi della lettera b), l'ammissibilità della stessa,

trasmettendo in tal caso il Preventivo di allacciamento derivante dalla valutazione tecnico-economica di cui sopra.

Art. 13

Il Distributore si riserva, in relazione alle specificità dei singoli casi concreti e alle relative esigenze sottese, di concordare con il Richiedente diverse o ulteriori modalità procedurali, al fine di agevolare l'esame della richiesta di connessione.

Art. 14

Il Preventivo avrà validità pari a 90 giorni dalla data di ricevimento e si intenderà accettato nel momento in cui, entro il termine indicato, pervenga al Distributore, a mezzo PEC o raccomandata A/R, la copia del Preventivo debitamente firmata unitamente a copia fotostatica del documento di riconoscimento del sottoscrittore, nonché unitamente a:

- i. versamento del contributo di connessione, così come determinato nel Preventivo, salvo richiesta di rateizzazione da formulare in sede di accettazione del Preventivo stesso tramite specifica istanza come previsto dall'art. 18 dell'All. A della Del. 27/2019;
- ii. garanzia nella forma della fideiussione bancaria o deposito cauzionale, a copertura del costo complessivo stimato della connessione, come da Preventivo, detratto il contributo già versato.

Art. 15

1. Nel caso in cui l'*iter* autorizzativo non sia stato completato in tempo utile per l'accettazione del Preventivo a norma del precedente art. 14, il Richiedente potrà procedere comunque all'accettazione del Preventivo facendo pervenire al Distributore, sempre nel termine di validità di 90 giorni del Preventivo stesso:

- a) copia del Preventivo debitamente sottoscritta dal Legale Rappresentante unitamente a copia fotostatica del documento di riconoscimento del sottoscrittore;
- b) dichiarazione sostitutiva di atto notorio riportante il procedimento autorizzativo di riferimento e lo stato del procedimento stesso;
- c) garanzia nella forma della fideiussione bancaria o deposito cauzionale, a copertura del costo complessivo stimato della connessione, come da Preventivo.

2. Il versamento del contributo di connessione, così come determinato nel preventivo, secondo quanto previsto dagli artt. 17 e 18 dell'All. A della Del. 27/2019, sarà dovuto dal momento in cui il Richiedente avrà conseguito il titolo autorizzativo alla costruzione e all'esercizio dell'impianto. Il Richiedente dovrà, quindi, trasmettere al Distributore entro 30gg dalla data di comunicazione del rilascio:

- copia del decreto autorizzativo definitivo alla costruzione e all'esercizio;
- attestazione del versamento del contributo di connessione o dell'istanza di rateizzazione del contributo per come prevista dall'art. 18 dell'All. A della Del. 27/2019;
- garanzia nella forma della fideiussione bancaria o deposito cauzionale, a copertura del costo complessivo stimato della connessione, come da Preventivo, detratto il contributo già versato.

3. La prenotazione della capacità di rete decorrerà dalla ricezione da parte del Distributore di quanto riportato al precedente comma 2.

4. Qualora il Richiedente, nel termine previsto di 30 gg, non invii al Distributore la suddetta comunicazione di cui al precedente comma 2, il Preventivo accettato perderà ogni effetto e il Distributore svincolerà la garanzia di cui al comma 1 punto c), detratte le spese sostenute.

Art. 16

1. Nell'ambito della fattispecie regolata dal precedente art. 15 comma 2, il Richiedente, qualora non abbia ancora conseguito il titolo autorizzativo alla costruzione e all'esercizio dell'impianto, ha l'onere di trasmettere nuovamente al Distributore la dichiarazione di cui all'art. 15, comma 1, lett. b):

- la prima volta, entro 90 giorni dalla trasmissione di quanto previsto dall'art. 15, comma 1;
- successivamente, ogni 30 giorni.

2. In mancanza, trova applicazione quanto stabilito dall'art. 15, comma 4.

Art. 17

1. Decorso il termine di 90 giorni di cui all'art. 16, comma 1, il Distributore si riserva comunque la facoltà di modificare la soluzione tecnica posta a base del Preventivo e, quindi, il preventivo stesso.

2. Con richiesta motivata in relazione allo stato del procedimento autorizzativo, il Richiedente può domandare al Distributore conferma della soluzione tecnica e del Preventivo. Il Distributore è tenuto a rispondere entro 30 giorni dalla richiesta.

In caso di emissione di una nuova soluzione tecnica da parte del Distributore, la stessa avrà validità pari a 90 giorni.

3. Conseguito il titolo autorizzativo, il Richiedente, prima di procedere a norma dell'art. 15, comma 2, avanza la richiesta di cui al precedente comma 1, salvo che risulti ancora in corso di validità l'ultima soluzione tecnica indicata dal Distributore. In pendenza della richiesta, rimane sospeso il termine di 30 giorni di cui all'art. 15, comma 2.

Art. 18

1. Qualora, in pendenza di una richiesta di connessione ovvero in pendenza di un Preventivo accettato solo ai sensi dell'art. 15, comma 1, pervenga al Distributore un'ulteriore richiesta di connessione, che, in caso di finalizzazione della prima (richiesta in corso), non possa essere accolta per limiti di capacità di rete, (di seguito denominata "richiesta incompatibile"), il Distributore comunica all'Ulteriore Richiedente che l'esame della sua richiesta rimarrà sospeso sino al verificarsi di uno dei seguenti eventi, che il Distributore dovrà tempestivamente comunicargli:

- dichiarazione di inammissibilità della prima richiesta di connessione o altra causa di cessazione di efficacia della stessa;
- decadenza/perdita di efficacia del Preventivo del Distributore relativo alla prima richiesta di connessione.

2. Nel caso che la capacità di rete disponibile per la ulteriore Richiesta non sia totalmente esaurita dalla capacità richiesta dal primo preventivo, il Distributore comunica oltre a quanto previsto dal comma precedente, anche la capacità residua e la propria disponibilità ad emettere un preventivo.

3. Nel caso in cui sia scaduto il termine di 90 giorni di cui all'art. 16, comma 1, senza che il soggetto che ha presentato per primo la richiesta di connessione abbia provveduto a quanto previsto dall'art. 15, comma 2, il Distributore comunica allo stesso l'avvenuta ricezione di una seconda richiesta incompatibile e lo invita a trasmettere nel termine di 30 giorni, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, con la quale attesti, sotto la sua responsabilità, che ricorre una delle seguenti fattispecie:

- a) **il termine legale per la conclusione del procedimento è ancora pendente;** in tal caso nella dichiarazione deve indicare lo stato del procedimento e il termine di conclusione;
- b) **il termine legale per la conclusione del procedimento è scaduto senza l'emissione del provvedimento finale;** in tal caso deve indicare gli idonei rimedi amministrativi e/o giudiziali attivati, allegandone prova.

4. La dichiarazione di cui al comma 3, corredata da quanto prescritto, deve essere nuovamente trasmessa ogni 30 giorni. Nel caso di cui al precedente comma 3, lett. b), il dichiarante deve dare conto dello stato dei rimedi attivati contro l'inerzia dell'Autorità procedente e, in particolare, nel caso in cui abbia attivato rimedi di carattere amministrativo e siano inutilmente scaduti anche i termini per l'esercizio dei relativi poteri sostitutivi, dare prova dell'attivazione del rimedio giudiziale di cui all'art. 21 del codice del processo amministrativo e dello stato del relativo giudizio.

5. Il Distributore effettua controlli sulla veridicità delle dichiarazioni di cui ai precedenti commi 3 e 4, nonché sulla documentazione allegata, anche mediante rapporti informativi e/o di coordinamento con le Autorità procedenti.

6. In mancanza della trasmissione di quanto richiesto ai sensi dei precedenti commi 3 e 4, ovvero in presenza di dichiarazioni non veritiere e/o non corredate della documentazione richiesta, trova applicazione quanto stabilito dall'art. 15, comma 4.

7. Le disposizioni di cui ai precedenti commi del presente articolo si applicano anche nel caso in cui il Distributore riceva richieste di connessione incompatibili e concorrenti in numero superiore a due, nel rispetto dell'ordine cronologico di ricevimento delle richieste.

Art. 19

Il Richiedente dovrà inoltre comunicare al Distributore l'inizio dei lavori delle opere di propria competenza nel termine di 12 mesi dall'accettazione del Preventivo ai sensi dell'art. 14, ovvero dal perfezionamento degli adempimenti previsti dall'art. 15, comma 2.

Art. 20

In qualsiasi caso di decadenza/perdita di efficacia del Preventivo di connessione, il Distributore restituirà gli importi ricevuti quali contributi alla connessione, detraendo le spese sostenute per l'istruttoria, per la gestione della richiesta di connessione, nonché per lavori o altra attività relativi al procedimento, opportunamente documentate.

E. Criteri per lo svolgimento di lavori da parte del Richiedente la connessione

Art. 21

Nel caso in cui il Richiedente manifesti, nella domanda di connessione, la volontà di realizzare in proprio porzioni di impianto di connessione alla rete, il Distributore indica nel preventivo le eventuali parti dell'impianto che il Richiedente può realizzare e con quali specifiche tecniche, in coerenza con quanto stabilito dall'art. 9.m) dell'All. A della Del. 27/2019/R/gas.

E' fatta salva la possibilità di concludere al riguardo accordi specifici tra Distributore e Richiedente. Per ogni altra previsione si richiama quanto stabilito all'art. 13 dell'All. A della del. 27/2019/R/gas.

F. Standard tecnici relativi alla realizzazione dell'impianto di connessione

Art. 22

L'impianto di connessione dovrà essere realizzato per quanto di competenza, conformemente a quanto contenuto nel Regolamento di Connessione e Esercizio elaborato dal Distributore ed accettato dal Produttore, in piena osservanza a quanto previsto dalla normativa vigente.